



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 685

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 10 febbraio 2022

I N D I C E

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	»	22
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i>	»	22
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	23
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 347)</i>	»	27
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 236)</i>	»	28
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 237)</i>	»	28
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	29
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 227)</i>	»	31
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	32
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	36

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	<i>Pag.</i>	54
<i>Plenaria</i>	»	54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato IV controllo criminali sulle attività connesse al gioco (Riunione n. 16) Pag. 57

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 58

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

Plenaria » 59

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51) Pag. 60

Sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati:

Plenaria » 61

Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:

Plenaria » 63

BILANCIO (5^a)

Giovedì 10 febbraio 2022

Plenaria**511^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore e il sottosegretario di Stato per la salute Costa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2021, relativo alla SPIRA 2 – Programma *Air Expeditionary Task Force* – *Combat Service Support* (AETF-CSS) per *Initial Operating Capability* (IOC) velivoli 4^a/5^a generazione (n. 341)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

– viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello schema in titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione della prima tranche del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di

spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

– viene chiarito che il Ministero della difesa potrà richiedere la conservazione delle risorse relative all'anno finanziario 2021 nel conto dei residui di lettera F, in conformità alla legge n. 196 del 2009,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:

– valuta l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma.».

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni è messa in votazione e approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2021, relativo all'acquisizione di 197 veicoli tattici medi multiruolo di seconda generazione (VTMM 2) in versione posto comando (PC) e 150 VTMM 2 nelle versioni specialistiche per le unità dell'Esercito Italiano, comprensivi di supporto logistico decennale (n. 346)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

– viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello schema in titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione della prima tranche del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

– viene chiarito che il Ministero della difesa potrà richiedere la conservazione delle risorse relative all'anno finanziario 2021 nel conto dei residui di lettera F, in conformità alla legge n. 196 del 2009;

– per quanto attiene l'eventualità di possibili variazioni del cronoprogramma dei pagamenti, viene confermato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare, mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con il seguente rilievo:

– si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranches del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma.».

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso favorevole del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 34/2021, relativo alla digitalizzazione dei sensori terrestri di difesa aerea *Fixed Air Defence Radar* (FADR), alla fornitura di corsi addestrativi e al supporto logistico per l'Aeronautica Militare (n. 347)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

– viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello schema in titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (tranche successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

– vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione della prima tranches del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti con il seguente rilievo:

– si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranches del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma.».

Poiché non vi sono richieste di intervento, con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (n. 348)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (n. 349)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 350)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (n. 351)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole con osservazioni sugli atti nn. 348, 349 e 351. Parere favorevole con osservazione sull'atto n. 350)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra le proposte di parere sui quattro atti in esame, pubblicate in allegato, richiamando l'attenzione sulle osservazioni ivi apposte, delle quali la prima invita a valutare l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento, che sarà postato con il prossimo assestamento di bilancio, sulla base dei medesimi criteri adottati in questa sede. L'altra osservazione, in conformità a quanto già chiesto in precedenti pareri, ribadisce la necessità di procedere a una revisione graduale della disciplina che consenta di superare le decurtazioni delle risorse per finalità estranee agli scopi della legge.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritiene che sarebbe utile acquisire dati di dettaglio sull'ammontare complessivo, nel corso di tutti gli esercizi finanziari interessati, e sulla specifica destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalla quota dell'8 per mille e stornate per altre finalità.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) osserva che in molti casi la riduzione di risorse risulta di carattere permanente; reputa quindi assurdo che esse siano state utilizzate, tra l'altro, per la copertura degli oneri connessi alla *spending-review*, in sostituzione degli interventi gravanti sulle pubbliche amministrazioni.

Il PRESIDENTE fa presente che rimediare alla distrazione di risorse operata negli esercizi precedenti è compito anche del Parlamento, atteso il rango legislativo di molte delle disposizioni interessate.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) reputa che potrebbe essere opportuno portare la questione all'attenzione dell'Assemblea, eventualmente anche mediante la discussione e la votazione di atti di indirizzo.

La sottosegretaria SARTORE, nel concordare sull'esigenza di riportare le risorse relative all'8 per mille dell'Irpef alle finalità originariamente previste e conformi alle scelte dei contribuenti, fa notare che nell'ultima legislatura non sono state adottate nuove misure di riduzione o distrazione delle disponibilità finanziarie, pur continuando a produrre effetti le precedenti disposizioni a carattere permanente.

Esprime quindi un avviso conforme alle proposte della relatrice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 348 è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE, in attesa della trasmissione degli ulteriori emendamenti e subemendamenti all'A.S. 2488, sospende la seduta.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 349.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 349 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 350.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 350 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 351.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 351 è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in attesa della trasmissione degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito con riferimento al disegno di legge n. 2488, e dei relativi subemendamenti, dispone la sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 17.3 (testo 2) approvato dalla Commissione di merito.

Propone poi di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.25 (testo 2) e 8.28 (testo 2).

In merito ai subemendamenti riferiti agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, rileva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.1500/8. Richiede poi la relazione tecnica sul subemendamento 2.1500/32 e fa presente che comporta maggiori oneri il subemendamento 2.1500/35.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea.

La sottosegretaria SARTORE concorda con il relatore sulla valutazione contraria delle proposte 8.25 (testo 2), 8.28 (testo 2) e 2.1500/35. Si pronuncia in senso contrario altresì sui subemendamenti 2.1500/8 e

2.1500/32, nonché sul 2.1500/31, non segnalato dal relatore, tenuto conto che esso sopprime l'onere necessario a consentire le attività della Piattaforma Nazionale – DGC, mettendone a repentaglio il regolare funzionamento.

Sull'emendamento 17.3 (testo 2), condiziona l'avviso di nulla osta all'accoglimento di una riformulazione che, tuttavia, risulta ancora in fase di predisposizione.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti, conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Il PRESIDENTE, in relazione alla proposta 17.3 (testo 2), prospetta, in alternativa all'aggiornamento della Commissione, l'espressione del parere direttamente in Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi disponibili.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), attesa l'importanza annessa da parte di molti Gruppi parlamentari all'emendamento, volto a prorogare le misure di tutela dei lavoratori fragili, ritiene opportuno che il parere sia espresso dalla Commissione in sede plenaria, così da poter verificare la corrispondenza della riformulazione chiesta dal Governo allo spirito e alle finalità della proposta parlamentare.

Il PRESIDENTE assicura che la riformulazione, non appena trasmessa, anche in via informale, dal Governo, sarà oggetto di preventiva condivisione tra i senatori della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1500/8, 2.1500/31, 2.1500/32, 2.1500/35, 8.25 (testo 2) e 8.28 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per la proposta 17.3 (testo 2), il cui esame resta sospeso.».

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 21,10.

Il RELATORE ricorda che è rimasto sospeso l'esame dell'emendamento 17.3 (testo 2), in attesa della predisposizione, da parte del Governo, di una riformulazione.

Il sottosegretario COSTA, sull'emendamento in questione, esprime un avviso di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nel testo che risulta in distribuzione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la proposta 17.3 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 'fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022' con le seguenti: 'fino al 31 marzo 2022' e, al secondo periodo, sostituire le parole: '39,4 milioni di euro per l'anno 2022' con le seguenti: '68,7 milioni di euro per l'anno 2022';

b) sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti: '3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.';

d) sostituire il comma 4 con il seguente: '4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.'"».

La proposta è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 21,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 348

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (Atto n. 348),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

– lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

– la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

– il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

– si dovrà pertanto provvedere ad appostare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà appostato con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valuta-

zione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento;

– risulta necessario che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille dell'Irpef siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 349**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (Atto n. 349),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

– lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

– la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

– il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

– si dovrà pertanto provvedere ad appostare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

– rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà appostato con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di

soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse, ivi incluse quelle relative agli interventi oggetto del presente provvedimento;

– risulta necessario che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell’otto per mille dell’Irpef siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all’articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l’effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 350

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (Atto n. 350),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

– lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

– la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

– il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

– si dovrà pertanto provvedere ad appostare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, anche al fine di soddisfare almeno parte delle domande che hanno ricevuto una valutazione positiva, ma che sono rimaste insoddisfatte per carenza di risorse («Fame nel mondo» e «Calamità naturali»);

rilevato comunque che tutte le domande relative agli interventi oggetto del presente provvedimento, che hanno ricevuto una valutazione positiva, sono state soddisfatte,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– risulta necessario che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille dell'Irpef siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al

fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 351

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (Atto n. 351),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

– lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro, rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, che sono stati ridotti di oltre 137,8 milioni di euro, per effetto di autorizzazioni legislative;

– la somma risultante dal citato stanziamento è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse;

– il suddetto importo (quota Stato), calcolato su una parte dell'8 per mille in relazione alle scelte espresse dai contribuenti, risulta inferiore rispetto al valore definitivo indicato dal Dipartimento delle finanze nel proprio sito istituzionale;

– si dovrà pertanto provvedere ad appostare la somma di euro 3.976.572 in sede di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata pertanto l'opportunità di procedere al riparto di tali ulteriori risorse, seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, integrando conseguentemente la quota da destinare agli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali», sebbene tutte le domande ad essa relative, che hanno ricevuto una valutazione positiva, siano state soddisfatte, posto che le risorse residue dovranno essere comunque riassegnate all'esercizio successivo in virtù del vincolo di destinazione previsto per legge,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si valuti l'opportunità di ripartire l'ulteriore stanziamento che sarà appostato con il disegno di legge di assestamento 2022 seguendo i medesimi criteri adottati in sede di assegnazione della quota dell'8 per

mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2020, integrando conseguentemente la quota assegnata alla categoria «Conservazione dei beni culturali»;

– risulta necessario che le risorse utilizzate a regime per leggi non comprese nelle finalità dell'otto per mille dell'Irpef siano, anche mediante un graduale riordino normativo, ripristinate per le finalità originarie, al fine di dare piena attuazione all'articolo 17, comma 1.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e garantire l'effettiva esecuzione della scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente
PESCO

indi della Vice Presidente
RIVOLTA

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 18,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL E UGL; CONF-COMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI E CNA; ANCE E CONFEDILIZIA; CONFAGRICOLTURA, CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, COL-DIRETTI E COPAGRI; ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, CONFAPI, CONFIMIINDUSTRIA, CONFLAVORO PMI, ANPIT E FEDERDISTRIBUZIONE; AGENZIA DELLE ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505 (DECRETO-LEGGE SOSTEGNI TER)

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 10 febbraio 2022

Plenaria**298^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
TOFFANIN

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda la particolare formula politica che ha portato alla genesi del Governo in carica, legata anche alle grandi sfide economiche e sanitarie connesse alla pandemia, e manifesta la preoccupazione che, nell'intento di individuare e adottare le soluzioni più idonee, si finisca per considerare il lavoro del Parlamento come una sorta di intralcio. Ciò sembrerebbe testimoniato, tra l'altro, anche dalla previsione normativa dell'articolo 28 sulla cessione dei crediti di imposta in materia edile ed energetica, che è stata individuata senza interpellare né le Camere né le associazioni di categoria. Evidenzia quindi la necessità di un maggior dialogo istituzionale, che verrebbe sicuramente facilitato da un minor ricorso alla decretazione d'urgenza.

Sollecita poi una maggiore attenzione del lavoro della Commissione alla produzione normativa europea e richiama alcune tematiche sulle quali

la Commissione dovrebbe svolgere adeguati approfondimenti, come nel caso delle moratorie e delle garanzie concesse in ambito bancario, la cui disciplina nazionale è strettamente connessa ai profili comunitari in materia di aiuti di Stato o alle regole di vigilanza dell’Autorità bancaria europea, come quella ad esempio sui crediti non performanti. Richiama poi le decisioni assunte in sede Ecofin, sui cui lavori il Ministro dell’economia non riferisce puntualmente al Parlamento in aperto contrasto con le disposizioni della legge n. 234 del 2012. Analoga sollecitazione riguarda i *dossier* sui progetti di atti legislativi dell’Unione europea, a partire dalla loro fase ascendente. A fronte dell’assenza in Commissione del Ministro, invita la Presidenza a procedere con uno specifico affare assegnato sulle moratorie e sulle garanzie bancarie nell’ambito delle disposizioni del *Temporary Framework* e del suo apparato regolatorio. Si dice consapevole dell’enorme mole di lavoro a carico dei parlamentari, chiamati a svolgere il proprio ruolo in numerose sedi, i cui lavori a volte si sovrappongono, ma ritiene opportuno un ritorno alla centralità del Parlamento – soprattutto delle Commissioni permanenti, rispetto a quelle di inchiesta – nel rapporto con il potere Esecutivo e nell’attività legislativa.

Si associa la senatrice BOTTICI (M5S).

La PRESIDENTE prende atto delle istanze del senatore Bagnai e assicura che le trasmetterà al presidente D’Alfonso.

Anche il senatore MARINO (IV-PSI) si associa alle considerazioni del senatore Bagnai sulla centralità del Parlamento e sulla sua azione propositiva e chiede quali siano i tempi per l’espressione del parere, con riferimento sia al provvedimento in esame sia all’Atto n. 1055 di cui è relatore.

La PRESIDENTE avverte che per il disegno di legge n. 2505 la Commissione orientativamente esprimerà il proprio parere entro un paio settimane, mentre per l’Atto n. 1055 entro tre settimane.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidià; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il provvedimento, che reca la prima riforma legislativa organica degli ITS – a tutt’oggi disciplinati da

una fonte di rango secondario (il DPCM del 25 gennaio 2008) -, ossia il segmento formativo terziario postdiploma, di durata biennale (o triennale, secondo quanto disposto dal presente disegno di legge), che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario.

Rispetto alla disciplina vigente (recata nel citato DPCM), il disegno di legge presenta numerosi elementi di continuità e alcuni aspetti del tutto innovativi. Questi ultimi riguardano, in particolare, le nuove aree tecnologiche di riferimento; la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli; la governance degli ITS; i requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS *Academy*; il sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico; l'istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il disegno di legge interviene peraltro in uno degli ambiti di interesse del PNRR, in cui è stato assunto l'impegno di riformare il sistema ITS. Nello specifico, il Piano prevede il potenziamento del relativo modello organizzativo e didattico, il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'istruzione terziaria, il rafforzamento della presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.

Passando alle parti di maggior interesse della Commissione, la relatrice segnala i commi 8 e 10 dell'articolo 4. In particolare, il comma 8 (comma 9 del testo elaborato dal relatore) estende ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy* l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997 (di attuazione della delega in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché alle agevolazioni fiscali ivi previste, con particolare riguardo a quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Prevede, inoltre, l'applicazione alle fondazioni ITS *Academy* delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Si tratta della detraibilità delle erogazioni liberali ai sensi dell'articolo 15 del TUIR.

Infine, il comma 10 consente alle fondazioni ITS *Academy* di essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 2012 (Decreto sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che recano interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica.

La relatrice richiama poi brevemente il testo elaborato dal relatore, secondo il quale (articolo 4, comma 6) per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di approvazione della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* ope-

ranti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.

Anticipa quindi una possibile osservazione da inserire nella proposta di parere che si riserva di presentare alla Commissione, nella quale, in riferimento a tale disposizione, si suggerisce alla Commissione di merito di verificarne la coerenza rispetto a quanto previsto a regime per il trattamento fiscale delle erogazioni a favore di soggetti meritevoli (onlus, fondazioni e altri ancora), qualificati come oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1-*quater*, del Testo unico delle imposte sui redditi delle persone; ovvero alla disciplina degli oneri detraibili per le erogazioni prevista dall'articolo 15, comma 1-*octies*, dello stesso Testo. La previsione del credito di imposta, se si intende confermare quest'ulteriore tipologia di agevolazione, di per sé più ampia della detrazione o della deduzione ai fini dell'imposta sul reddito, andrebbe comunque circoscritta definendo le modalità e gli eventuali limiti dell'erogante. Ritiene quindi che sarebbe forse opportuno prevedere un decreto del Ministro e un decreto dirigenziale dell'Agenzia delle entrate per specificarne le modalità di fruizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 10 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 347

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI COLDIRETTI TREVISO E DEL
DOTTOR GIACOMO MANERA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE
ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 756 (PROBLEMATICA INERENTE ALLA FLAVESCENZA
DORATA DELLA VITE)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 10 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 236

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO DELL'UNIONE EUROPEA COM (2021) 660 DEFINITIVO (RISPOSTA ALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA: UN PACCHETTO DI MISURE D'INTERVENTO E DI SOSTEGNO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 237

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI DEL GAS (ANIGAS), DELLA FEDERAZIONE DELLE IMPRESE ENERGETICHE IDRICHE AMBIENTALI (UTILITALIA), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI (ANAV), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI (FIVA), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTO VIAGGIATORI (ANITRAV), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER (AIGET) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMBULANTI (ANA-UGL), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 febbraio 2022

Plenaria

287^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Rispondendo all'interrogazione 3-02863, il sottosegretario Rossella ACCOTO riepiloga alcune informazioni riguardanti l'assetto organizzativo e gli aspetti funzionali della sede INPS di Casarano, rilevandone la coerenza con gli obiettivi di efficienza e qualità stabiliti dall'Istituto.

Riferisce quindi che l'INPS ritiene infondati i timori concernenti un possibile ridimensionamento della sua presenza sul territorio presidiato dalla sede di Casarano, in quanto gli interventi di riorganizzazione effettuati non compromettono il livello delle prestazioni dirette ai cittadini, che il nuovo modello di servizio mira invece a tutelare.

Dopo aver posto in evidenza l'elevato livello delle principali prestazioni fornite dalla sede di Casarano, in base agli indicatori di qualità adottati, fornisce dati relativi alla riduzione del personale, che non ha peraltro interessato il personale medico e quello di Area C appartenente al profilo sanitario ed è stato compensato dall'apporto di strutture con eccesso di capacità produttiva.

Riferito in ordine alle procedure selettive già indette dall'INPS, relative a medici di prima fascia funzionale e a personale di Area C, assicura l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a monitorare

attentamente la situazione della sede INPS di Casarano, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto, con riguardo alla qualità dei servizi all'utenza nel territorio di riferimento.

Il senatore STEFANO (*PD*), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente soddisfatto. Pur esplicitando apprezzamento per l'impegno espresso dalla rappresentante del Governo, manifesta preoccupazione in riferimento alla tendenza al depauperamento della presenza di sedi e servizi nel territorio, conseguente alle operazioni di riassetto organizzativo, particolarmente in relazione al Centro medico legale, la cui presenza a Casarano riveste una particolare importanza per l'utenza. Chiede pertanto al Governo di attivarsi al fine di garantire la piena funzionalità della sede INPS oggetto dell'interrogazione.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'odierna procedura di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle ore 9,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 febbraio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 227

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 febbraio 2022

Plenaria

281^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE informa che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una riformulazione dell'emendamento 12.2 (12.2 (testo 2), *pubblicato in allegato*).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) unisce la propria preoccupazione a quella manifestata da altri componenti della Commissione nel corso degli interventi svoltisi nella seduta di ieri per quanto riguarda le problematiche derivanti dall'incremento del costo dell'energia.

A questo riguardo, se debbono senz'altro essere valutati positivamente gli interventi fin qui posti in essere dall'esecutivo, è però indiscutibile che questi non possono ritenersi del tutto sufficienti. In primo luogo

va tenuto conto che tali interventi sono temporalmente circoscritti e, quindi, si pone l'esigenza di una loro proroga oltre la data del 31 marzo del 2022. In secondo luogo le difficoltà al quale è andato incontro il sistema produttivo per effetto dell'incremento del costo dell'energia rendono, in una prospettiva di medio e lungo periodo, ancor più evidente la necessità di interventi strutturali di più ampia portata.

In questo senso, a livello europeo, deve essere senz'altro considerata positivamente la proposta del governo italiano relativa a programmi di acquisto di gas naturale e all'organizzazione dello stoccaggio dello stesso. Ugualmente opportune appaiono poi quelle iniziative volte a favorire e a sviluppare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio nel caso dei possibili accordi con Paesi africani per investimenti in questo campo e per l'acquisto di energia prodotta da tali fonti. Ugualmente importante sarebbe inoltre l'adozione di misure volte ad evitare fenomeni speculativi nell'ambito del sistema ETS.

A livello nazionale, anche in questo caso, va ribadita innanzitutto l'esigenza di puntare in modo convinto sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e, a questo proposito, la senatrice richiama con forza l'attenzione sull'esigenza di semplificare gli *iter* autorizzatori per gli impianti, nonché di agevolare le forme di autoconsumo.

Da ultimo per quel che concerne l'articolo 28 del decreto-legge in titolo, la senatrice concorda con l'esigenza di interventi correttivi volti a superare le problematiche causate dalla previsione ivi contenuta in tema di divieto di cessione multipla dei crediti.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) rileva come sia necessario prendere atto della situazione di estrema difficoltà delle imprese italiane a fronte dell'incremento del costo dell'energia. A questo riguardo non può non concordare con l'esigenza di puntare in modo deciso sull'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sull'implementazione delle cosiddette *smart grid* e sui nuovi sistemi di accumulo energetico. Ugualmente indispensabile, nella medesima prospettiva, sarà l'adozione di misure efficaci per favorire lo sviluppo e la diffusione delle comunità energetiche.

Più in generale è poi innegabile l'esigenza di fare passi avanti importanti sulla strada di una maggiore autonomia nell'approvvigionamento energetico dell'Italia e dell'Europa. Da questo punto di vista, giudica peraltro non condivisibile, in particolare, la scelta di puntare su un maggiore approvvigionamento di gas naturale mediante lo sfruttamento dei pozzi presenti in Italia, ritenendo invece, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo ambientale, senz'altro preferibile ricorrere all'importazione di gas naturale dall'estero.

Da ultimo valuta positivamente l'intervento in tema di sussidi ambientali dannosi contenuto nell'articolo 18 del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2297 NT2**

Art. 12.

12.2 (testo 2)

PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO, CIOFFI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis) All'articolo 7 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) a decorrere dal 1 gennaio 2025, immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 10 febbraio 2022

Plenaria

284^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché al fine di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli.

Il Relatore ricorda anche che l'articolo 2 specifica, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, le modalità della elaborazione dei costi medi di produzione, prevista dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, precisando che si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del la-

voro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi.

Sottolinea, quindi, che la materia di cui al disegno di legge è oggetto anche del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in cui si riafferma il principio della libera negoziazione dei prezzi.

In tal senso, il regolamento (UE) n. 1308/2013 non consente la fissazione di prezzi minimi di vendita, se non in condizioni eccezionali e temporanee, e secondo procedure bene definite. Similmente, la citata direttiva (UE) 2019/633, al considerando n. 22, ribadisce il principio della libera negoziazione dei prezzi e nell'articolo prevede una serie di obblighi e divieti a tutela del buon funzionamento del mercato agroalimentare per tutti i soggetti interessati. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva, non prevede la possibilità di fissare prezzi minimi di vendita, arrivando solo a prevedere il divieto, all'articolo 5, lettera *b*), dell'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Il Relatore propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, sull'articolo e sugli emendamenti, a condizione che, dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), siano espunte le parole «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita», demandando ad altre forme di tutela, la finalità di assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) sottolinea le difficoltà dei produttori agricoli, soprattutto quelli di piccole dimensioni, nel negoziare prezzi adeguatamente remunerativi e propone, pertanto, di aggiungere nell'osservazione l'invito all'individuazione, non solo di altre forme di tutela, ma anche di forme di sostegno, come per esempio la concessione gratuita di suolo pubblico ai produttori su cui consentire la vendita diretta ai consumatori dei loro prodotti agricoli.

Il relatore CORBETTA (*M5S*) accoglie tale proposta di integrazione.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come integrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2481) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021*, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice MASINI (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021, presentato dal Governo il 13 luglio 2021 e approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre scorso, con modificazioni e con l'inserimento di 7 nuovi articoli.

Il provvedimento si compone quindi di 20 articoli, di cui l'articolo 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 3 rinvia la quantificazione degli oneri all'elaborazione dei decreti attuativi, da coprire mediante il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012, o mediante provvedimenti legislativi *ad hoc*.

Al riguardo va ricordato che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora tale termine della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, della disciplina sanzionatoria per le violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti pubblicati fino alla data di entrata in vigore della legge stessa. Precedentemente, tale delega aveva solitamente un termine di 24 mesi. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge.

L'articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

L'articolo 4 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica quattro direttive (93/13/CEE, 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE), ai fini di una migliore applicazione e una mo-

dernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 5 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. L'articolo detta anche i criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 7 reca una delega al Governo, con criteri specifici di delega, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, intermediari essenziali dei mercati finanziari.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, in materia di cartolarizzazione e che instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate al fine di sostenere la ripresa dalla crisi derivante dall'epidemia da COVID-19, e detta i criteri di delega.

L'articolo 9 delega il Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), già recepito con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

L'articolo 10 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e detta i relativi criteri specifici di delega.

L'articolo 11 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), e detta i criteri di delega.

L'articolo 12 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, e detta i criteri di delega.

L'articolo 13 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

L'articolo 14 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

L'articolo 15 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, e detta i criteri di delega.

L'articolo 16 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari, e detta i criteri di delega.

L'articolo 17 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega.

L'articolo 18 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, e detta i criteri di delega.

L'articolo 19 delega il Governo per adeguare la normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.

L'articolo 20 prevede un principio direttivo specifico di delega, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, volto a garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata della produzione.

L'allegato A reca l'elenco di 10 direttive, di cui cinque sono riprese nell'articolato, per stabilire i principi e criteri specifici della delega, mentre per le altre cinque sono quindi previsti solo i principi generali di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Diversamente dal precedente disegno di legge di delegazione, nell'allegato non sono indicati i termini di recepimento stabiliti dalle stesse direttive.

Le cinque direttive dell'allegato, non citate nell'articolato, sono le seguenti: direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012; direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE); direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE); direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sul Documento in titolo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ricorda, quindi, che il Documento illustra le esigenze in materia di mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di manutenzione della rete ferroviaria, di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, e di *standard* di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura ferroviaria anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici, in vista del rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dei Contratti di programma con Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro definito nel PNRR.

In particolare, in linea con le scadenze poste dal pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, il Documento mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, e a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km, nonché a triplicare, entro il 2050, il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e dare piena realizzazione ai corridoi europei TEN-T che attraversano il territorio italiano.

A tali fini, il Documento indica un valore complessivo dei progetti di investimento in corso e programmatici pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro), mentre per la parte servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto.

Per quanto riguarda la copertura di tali fabbisogni, si attingerà al programma *Connecting Europe Facility 2021-2027*, dalla programmazione 2021-2027 del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) in complementarietà con le risorse del PNRR, dal Fondo perequativo infrastrutturale e dalla legge di bilancio 2022. In particolare, il PNRR prevede alla Missione 3 Componente 1 «Investimenti sulla rete ferroviaria», un importo pari a 24,77 miliardi di euro per gli anni 2021-2026, e alla Missione 2 Componente 2 Investimento 3.4 «Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario», un importo di 0,3 miliardi di euro per gli anni 2021-2026.

La Relatrice, quindi, valutato che il Documento strategico delinea un quadro d'insieme compatibile con l'ordinamento europeo e coerente con quanto previsto nel PNRR, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con l'auspicio che l'attuazione del Documento strategico e dei nuovi Contratti di programma consentano la realizzazione degli interventi contemplati nel PNRR entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1131) *FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(1943) *Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) *BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana*

(2297) *Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13^a Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra uno schema di parere sul nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, e sui relativi emendamenti, ricordando che il provvedimento reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un «saldo zero» di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana.

Sottolinea, quindi, che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 «Inclusione e coesione», dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro, e che il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie.

Ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice GIANNUZZI (*Misto*) esprime il suo favore nei confronti delle previste misure in favore della rigenerazione urbana e, a tal fine, propone di integrare il parere con un riferimento alla necessità di adottare misure specifiche di semplificazione normativa e di rispettare la *timeline* prevista dal PNRR, come concordato con l'Unione europea, al fine di assicurare il pieno impiego di tutte le risorse europee assegnate.

Il relatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) precisa che il presente esame verte su una serie di provvedimenti che precedono il PNRR, ma ritiene di poter accogliere il suggerimento, considerata la stretta connessione delle due sedi.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante misure finalizzate a promuovere la tutela e lo sviluppo della concorrenza, principio cardine dell'ordinamento dell'Unione europea, considerato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza come fattore essenziale al fine di favorire l'efficienza e la crescita dell'economia nazionale e di garantire la ripresa dalla crisi conseguente alla pandemia.

La legge annuale sulla concorrenza costituisce quindi, come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, un passaggio fondamentale per l'attuazione del PNRR, essendo richiesta nelle Raccomandazioni specifiche per Paese sin dal 2019 e programmata nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, per l'entrata in vigore anche degli strumenti attuativi e delegati entro il 31 dicembre 2022.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge, la quale è volta ad incentivare lo sviluppo della concorrenza, garantire l'accesso ai mercati alle imprese di minori dimensioni, al rafforzamento della giustizia sociale, dell'efficienza dei servizi, della tutela dell'ambiente, del diritto alla salute e della tutela dei consumatori.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo che consenta la mappatura di tutte le concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la trasparenza dei dati ad esse relativi. L'articolo prevede a tal fine la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023.

L'articolo 3 novella l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, sul riordino della legislazione in materia portuale, prevedendo l'introduzione di procedure di evidenza pubblica, volte a promuovere la trasparenza e l'effettiva concorrenza delle procedure di affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali, in linea con il corrispondente obiettivo previsto nel PNRR.

L'articolo 4 elenca disposizioni volte a valorizzare le reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali e al rilancio degli investimenti nel settore del gas naturale, che si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame. L'articolo introduce altresì delle modifiche alla disciplina in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale al fine di favorire l'efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi, in linea con il corrispondente obiettivo previsto nel PNRR.

L'articolo 5 prevede modifiche alla disciplina in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica volte a promuovere la trasparenza

e la concorrenza nelle procedure di assegnazione delle concessioni con la previsione di un congruo indennizzo a carico del concessionario subentrante. L'articolo fissa inoltre al 31 dicembre 2022 il termine entro cui devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Tali modifiche si pongono in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, della disciplina in materia di servizi pubblici locali, da coordinare con la normativa in materia di appalti e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. L'articolo reca principi e criteri direttivi corrispondenti agli obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 7 dispone misure volte a mettere a regime il sistema di affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale attraverso l'attestazione, da parte delle regioni a Statuto ordinario, dell'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara, nonché la conformità delle medesime alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti, in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 8 contiene una delega legislativa volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea e prevede principi e criteri direttivi di delega quali: la definizione di una disciplina volta a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini; l'adeguamento dei servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l'uso di applicazioni *web*; la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea; l'armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia e l'adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative.

L'articolo 9 modifica la disciplina vigente in materia di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti consumatori al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione di tali controversie.

L'articolo 10 modifica la disciplina dei controlli e la disciplina sanzionatoria che riguarda le società partecipate attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza di controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione in società già costituite, innovando l'oggetto e le modalità del controllo.

L'articolo 11 prevede l'introduzione di procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie nella selezione, da parte dei concessionari autostradali, dell'operatore che richiede di installare punti di ricarica elettrica veloce, in linea con i corrispondenti obiettivi in materia previsti nel PNRR.

L'articolo 12 dispone alcune novelle al codice dell'ambiente in merito al periodo minimo entro cui le utenze non domestiche che producono rifiuti assimilati agli urbani possono servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, nonché rispetto all'introduzione di due

nuovi compiti in capo all'ARERA e all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione.

L'articolo 13 prevede la soppressione della possibilità di accreditamento provvisorio da parte della regione relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti e modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati titolari del suddetto accreditamento.

Gli articoli 14, 15 e 16 dispongono misure in materia di obbligo di detenzione, rimborsabilità e definizione del prezzo dei medicinali stabilendo: l'obbligo di detenzione, da parte dei grossisti, di medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso – inclusi medicinali generici e alcuni medicinali omeopatici – tale da rispondere alle esigenze del territorio; l'abrogazione della norma che esclude la possibilità di inserimento dei medicinali equivalenti tra i medicinali a carico del servizio sanitario nazionale; e l'introduzione di una disciplina suppletiva per l'inclusione di alcune fattispecie di farmaci nel novero dei medicinali rimborsabili con connessa determinazione del prezzo di rimborso.

L'articolo 17 novella la disciplina sulla produzione di farmaci emoderivati da plasma italiano attraverso modifiche intese in primo luogo a risolvere un caso EU-Pilot. Al riguardo, la novella sopprime il vincolo secondo il quale gli stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma raccolto in Italia possono essere ubicati, oltre che in Italia, solo in Paesi dell'Unione europea, a condizione che in tali Paesi viga un divieto di cessione a scopo di lucro del plasma raccolto. La nuova norma consente che gli stabilimenti siano ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che siano parte di accordi di mutuo riconoscimento con essa e a condizione che nello Stato viga il principio che il plasma ivi raccolto possa provenire esclusivamente da donatori volontari non remunerati.

L'articolo 18 apporta delle modifiche alla disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse nell'ambito del servizio sanitario locale, concernenti: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta, da parte del direttore generale dell'ente, di un candidato diverso da quello che ha ottenuto il maggior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente prima della nomina.

L'articolo 19 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 su un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra larga, prevedendo che il gestore o l'operatore di rete possa rifiutare l'accesso all'infrastruttura fisica esistente nel caso in cui questa non sia idonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

L'articolo 20 prevede disposizioni volte alla razionalizzazione degli interventi relativi alla realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica, prevedendo l'obbligo di coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue opere di genio civile, al fine di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili. Le dispo-

sizioni sono inoltre volte alla riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi da parte dell'ente locale.

L'articolo 21 introduce disposizioni utili a contrastare il fenomeno dell'attivazione inconsapevole o fraudolenta di servizi aggiuntivi di telefonia e comunicazioni elettroniche senza il dovuto consenso espresso e documentato del consumatore.

L'articolo 22 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, stabilendo il riesame periodico, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle offerte presenti sul mercato nazionale e segnalando al Parlamento le eventuali modifiche normative necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.

L'articolo 23 delega il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la semplificazione dei regimi amministrativi e autorizzatori delle attività private, anche estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili, al fine di stimolare il dinamismo concorrenziale. L'articolo si pone in linea con gli obiettivi della riforma 1.9 sulla semplificazione della pubblica amministrazione (asse 3) della componente M1C1 del PNRR.

L'articolo 24 delega il Governo ad adottare decreti legislativi volti a semplificare e coordinare i controlli sulle attività economiche.

L'articolo 25 prevede la riduzione, da sette a quattro giorni, dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, entro cui le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e al registro delle imprese i dati definitivi sulle posizioni registrate.

L'articolo 26 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 per rafforzare la concorrenza nel mercato europeo, assicurare il controllo di conformità delle merci e promuovere la semplificazione e la razionalizzazione del sistema di vigilanza.

L'articolo 28 modifica la disciplina sul controllo esercitato dall'AGCM delle operazioni di concentrazione, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica di tali operazioni e sul trattamento delle imprese comuni. Le modifiche sono volte ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 139/2004 sulle operazioni di concentrazione.

L'articolo 29 prevede il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, disponendo che, salvo prova contraria, si presuma la dipendenza economica di un'impresa che utilizzi i servizi di una piattaforma digitale, qualora tale piattaforma abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, grazie anche alla disponibilità di dati.

L'articolo 30 introduce la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

L'articolo 31 prevede l'estensione dei poteri di indagine dell'AGCM, per attribuirle anche la possibilità di richiedere, in ogni momento, alle imprese e agli enti, informazioni e documenti utili ai fini dell'applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.

Infine, l'articolo 32 dispone in materia di procedure di selezione dei membri delle autorità amministrative indipendenti, prevedendo l'istituzione di una commissione tecnica con il compito di selezionare le candidature a presidente e componente delle autorità.

La Relatrice comunica, quindi, di aver ricevuto sollecitazioni da parte di soggetti interessati a determinati contenuti del provvedimento in esame e chiede se la Commissione ha competenza ad approfondire tali aspetti ed esprimersi al riguardo nell'ambito del parere.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione è chiamata a valutare la compatibilità delle disposizioni in esame rispetto alla normativa e alle politiche dell'Unione europea. Pertanto, è possibile svolgere ogni approfondimento, tra cui possibili interlocuzioni con soggetti terzi, utile a tale scopo.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) suggerisce di verificare la corrispondenza dei termini temporali relativi alle numerose deleghe legislative previste nel disegno di legge, rispetto alle scadenze dei corrispondenti interventi previsti nel PNRR.

Inoltre, ritiene utile approfondire le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla valorizzazione delle reti di distribuzione di gas di proprietà degli enti locali oggetto di concessione pubblica, per quanto riguarda il controllo sulle stesse reti e il beneficio per il consumatore finale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1583 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l'articolo 1 prevede l'introduzione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita, nonché al fine di favorire accordi con la grande distribuzione organizzata e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività nella vendita dei prodotti agrumicoli;

considerato che l'articolo 2 specifica, relativamente ai prodotti ortofrutticoli, le modalità della elaborazione dei costi medi di produzione, prevista dall'articolo 10-*quater* del decreto-legge n. 27 del 2019, precisando che si deve tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, e del differente costo della manodopera negli areali produttivi attraverso le stime fornite dal Ministero del lavoro, dall'ISTAT, dall'INAIL e dall'ANPAL, nonché dei differenti valori da attribuire alle quote di ammortamento degli impianti fruttiferi;

rilevato che la materia di cui al disegno di legge è oggetto anche del recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare,

esprime, per quanto di competenza, sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'articolo 1, che prevede la definizione, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, di linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola, con cui fissare prezzi minimi di vendita dei prodotti, al fine di assicurare ai produttori l'accesso non discriminatorio nel mercato, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, non consente la fissazione di prezzi minimi di vendita, se

non in condizioni eccezionali e temporanee, e secondo procedure stabilite dalla normativa europea.

Il principio della libera negoziazione dei prezzi è ribadito anche dalla direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (cfr. considerando n. 22), che prevede una serie di obblighi e divieti, a tutela del buon funzionamento del mercato agroalimentare per tutti i soggetti interessati. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della predetta direttiva, non prevede la possibilità di fissare prezzi minimi di vendita, arrivando solo a prevedere il divieto, all'articolo 5, lettera *b*), dell'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Si ritiene pertanto necessario espungere, dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), le parole «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita», demandando ad altre forme di tutela e di sostegno, la finalità di assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 352

La 14^a Commissione permanente,

esaminato l'Atto del Governo in titolo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerato che il Documento illustra le esigenze in materia di mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, di manutenzione della rete ferroviaria, di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, e di *standard* di sicurezza e resilienza dell'infrastruttura ferroviaria anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici, in vista del rinnovo, per il prossimo quinquennio 2022-2026, dei Contratti di programma con Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, in coerenza con il quadro definito nel PNRR;

considerato che, in linea con le scadenze poste dal pacchetto climatico europeo *Fit for 55*, il Documento mira ad aumentare del 50 per cento, entro il 2030, il traffico ferroviario ad alta velocità e il traffico ferroviario merci rispetto ai livelli del 2015, e a rendere a emissioni zero i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km, nonché a triplicare, entro il 2050, il traffico ferroviario ad alta velocità, raddoppiare il traffico merci ferroviario e dare piena realizzazione ai corridoi europei TEN-T che attraversano il territorio italiano;

considerato il Documento indica un valore complessivo dei progetti di investimento in corso e programmatici pari a circa 213 miliardi di euro, di cui 109 miliardi già finanziati con la programmazione 2017-2021 e 104 miliardi da finanziare con il nuovo CdP-I 2022-2026 (per circa 54,5 miliardi di euro) e con il successivo (per circa 49,5 miliardi di euro), mentre per la parte servizi, il CdP-S 2022-2026 prevede un fabbisogno complessivo annuo di circa 3,36 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi per le attività di manutenzione straordinaria e 1,16 miliardi per le attività in conto esercizio del contratto;

considerate le risorse disponibili derivanti dal programma *Connecting Europe Facility* 2021-2027, dalla programmazione 2021-2027 del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) in complementarietà con le risorse del PNRR, dal Fondo perequativo infrastrutturale e dalla legge di bilancio 2022;

valutato che il Documento strategico delinea un quadro d'insieme coerente con quanto previsto nel PNRR e in particolare nella Missione 3 Componente 1 «Investimenti sulla rete ferroviaria» (di importo pari a 24,77 miliardi di euro per gli anni 2021-2026) e nella Missione 2 Componente 2 Investimento 3.4 «Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario» (pari a 0,3 miliardi di euro per gli anni 2021-2026),

esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con il seguente rilievo:

si auspica che il Documento strategico in titolo e la successiva adozione dei nuovi Contratti di programma che regolano il rapporto di concessione a Rete ferroviaria italiana (RFI) per lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, consentano la realizzazione degli interventi contemplati nel PNRR entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 1131, 1943, 1981 E 2297 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato, adottato come testo base in data 9 novembre 2021, riferito ai disegni di legge in titolo, e i relativi emendamenti,

considerato che esso reca misure finalizzate a favorire la rigenerazione urbana, prevedendo un insieme di azioni di trasformazione urbana ed edilizia da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un «saldo zero» di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

considerato che gli obiettivi della rigenerazione urbana sono oggetto anche del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in modo trasversale a diverse Missioni, ma trattati in modo specifico nella Missione 5 «Inclusione e coesione», dove nella Componente 2 sono previsti a tale scopo più di 9 miliardi di euro. Il provvedimento dovrà quindi, necessariamente, essere coordinato con il PNRR, in termini di coerenza degli interventi, tempistica e addizionalità delle risorse finanziarie;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sui relativi emendamenti, con la seguente osservazione:

si auspica che l'attuazione delle misure corrispondenti a quelle contemplate nel PNRR e delle connesse semplificazioni procedurali e normative, sia assicurata entro le scadenze stabilite con la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia e del relativo allegato, ai fini della positiva valutazione, da parte della Commissione europea, sul raggiungimento dei pertinenti traguardi e obiettivi previsti per ogni scadenza e dell'erogazione delle risorse finanziarie europee corrispondenti.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Giovedì 10 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

40ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Pier Luigi Parcu, Direttore del Centre for Media Pluralism and Media Freedom.

La seduta inizia alle ore 14,03.

SUL GIORNO DELLA MEMORIA

In apertura di seduta il presidente VERDUCCI ricorda che si celebra oggi il Giorno della Memoria; legge, fa proprie e della Commissione, le parole pronunciate in data odierna dal presidente Mattarella.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VERDUCCI informa la Commissione che, durante l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi svolto in data odierna, si è deliberato di avviare un progetto di ricerca volto ad un'analisi comparativa sul fenomeno dell'istigazione all'odio *online*.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: del professor Pier Luigi Parcu, Direttore del *Centre for Media Pluralism and Media Freedom*

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell'audizione e dà il benvenuto al professor Pier Luigi Parcu, Direttore del *Centre for Media Pluralism and Media Freedom*.

Il professor PARCU svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori RUSSO (*M5S*) e VERDUCCI (*PD*), ai quali replica il professor PARCU.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Parcu per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 10 febbraio 2022

Comitato IV

**Influenza e controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme**

Riunione n. 16

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 14,17 alle ore 18,40

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 10 febbraio 2022

**Plenaria
182^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
URSO*

La seduta inizia alle ore 10.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI*

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali interviene il
senatore MAGORNO (IV-PSI).

La seduta termina alle ore 10,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Giovedì 10 febbraio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione di persona informata sui fatti
(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Giovedì 10 febbraio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 51

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,30

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

Giovedì 10 febbraio 2022

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 13,35.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA RELAZIONE INTERMEDIA
SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente BRESSA illustra alcuni documenti relativi alla relazione intermedia sull'attività della Commissione che, dopo un confronto da svolgere con gli altri senatori della Commissione durante il mese di febbraio, potrebbe essere presentata ufficialmente alla fine del mese di marzo.

Tali documenti affrontano i seguenti temi: nuove forme di sfruttamento del lavoro attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie con particolare riguardo al cosiddetto fenomeno del caporalato digitale; la sicurezza sul lavoro nell'ambito del comparto della logistica; gli effetti del Covid-19 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Precisa che questi documenti potranno essere ulteriormente integrati con i contributi che dovessero pervenire da parte dei membri della Commissione nel corso del mese di febbraio.

Analogamente potranno essere inseriti nella relazione intermedia sull'attività della Commissione eventuali ulteriori argomenti, qualora proposti dai membri della Commissione d'inchiesta.

Il Presidente si riserva di trasmettere, nei prossimi giorni, degli ulteriori documenti che potranno far parte della relazione intermedia.

Tra questi: una parte introduttiva che fornisca i numeri, purtroppo drammatici, degli incidenti sul lavoro in Italia; un secondo documento di analisi sul costo sociale ed economico degli incidenti sul lavoro anche

in rapporto al Prodotto interno lordo (PIL); un ulteriore documento sul sistema dei controlli con particolare riguardo ai controlli interni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico**

Giovedì 10 febbraio 2022

**Plenaria
8^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
MARINO*

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente MARINO (IV-PSI) comunica preliminarmente che il senatore BOCCARDI (FIBP-UDC) è subentrato come membro della Commissione alla senatrice Anna Carmela MINUTO, cessata dal mandato parlamentare.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione attraverso i canali multimediali del Senato.

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL SEN. GILBERTO PICHETTO FRATIN, VICEMINISTRO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Il PRESIDENTE introduce il Sen. Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro per lo sviluppo economico.

Il Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN svolge una relazione sui temi che sono stati oggetto delle richieste di chiarimenti formulate dai Sena-

tori nella precedente seduta del 2 dicembre 2021 e replica altresì alle ulteriori richieste di chiarimenti poste dai senatori CANGINI (*FIBP-UDC*) ed ENDRIZZI (*M5S*).

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Viceministro per l'ampia e dettagliata relazione e per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.